

A TUTTI I SOCI

Cuneo, 4 novembre 2015

**Aggiornamenti ed integrazioni alle informazioni già fornite
relative al blocco della perequazione sulle pensioni**

Con i precedenti notiziari, ed in particolare con quelli del 2 e del 29 settembre scorso abbiamo già fornito informazioni relative al blocco della perequazione sulle pensioni.

Oltre alle indicazioni del consulente legale del FAP, vi avevamo informato che diverse Organizzazioni Sindacali, stavano approfondendo il problema per essere in grado di fornire ragguagli sulle modalità per presentare, sia le domande per l'interruzione dei termini nei confronti dell'INPS e degli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici diversi dall'INPS, sia per predisporre eventuali ricorsi all'autorità giudiziaria finalizzati a far dichiarare incostituzionale la legge 17.7.15 n. 109.

Riteniamo ora opportuno ritornare sull'argomento con i seguenti aggiornamenti:

- presso il Tribunale di Palermo si è svolta la prima udienza relativa alla causa intentata dal sindacato Federmanager contro il blocco della perequazione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps, per il biennio 2012-2013, per far dichiarare l'incostituzionalità della legge 109/2015 che, con l'art. 24, comma 25, non ha sanato i profili di incostituzionalità richiamati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015 ma ne ha fortemente ridotto gli effetti. La prossima udienza è stata fissata al 12 gennaio 2016;
- presso il Tribunale di Avellino si è svolta la prima udienza per una causa analoga a quella intentata a Palermo. La prossima udienza è stata fissata al 21 marzo 2016;
- la Confederazione dei sindacati CGIL, CISL e UIL sta invece operando su due piani distinti. Il primo è quello politico in quanto sono in corso incontri con i Ministri competenti finalizzati ad ottenere un intervento legislativo che modifichi la legge in questione.

Il secondo è invece di carattere informativo e tecnico:

- a) innanzitutto, viene confermato quanto da noi precedentemente segnalato relativamente alla necessità (ovviamente per coloro che ritengono di essere stati penalizzati dalla normativa vigente) di inviare all'INPS una lettera raccomandata A/R per interrompere la prescrizione; unica differenza: viene indicato, quale termine ultimo il 31 dicembre 2016 anziché quello da noi indicato al 31 dicembre 2015 che è da ritenere confermato;
 - b) i predetti sindacati stanno predisponendo tre "cause pilota" presso ogni tribunale italiano con l'obiettivo di far dichiarare l'incostituzionalità della legge in questione. Le tre cause si basano sulla contestazione delle differenti percentuali di riduzione ed anche sull'esclusione dell'aumento della perequazione;
 - c) a parere dei sindacati queste cause pilota non rendono necessario, per ora, procedere ad effettuare cause collettive;
- a coloro che hanno già presentato la domanda di ricalcolo per interrompere la prescrizione, l'INPS, nell'eventuale risposta, respinge la richiesta e precisa che coloro che volessero impugnare tale provvedimento potranno presentare ricorso amministrativo entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione avvertendo che "qualora non intervenga nessuna decisione nei successivi 90 gg.", l'interessato "potrà proporre un'azione giudiziaria" entro tre anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso (art. 4 del D.L. 19.09.1992 n. 384, convertito nella L. 14.11.1992 n. 438)

A titolo informativo segnaliamo che le attuali disposizioni di legge non escludono, comunque, l'azione giudiziaria anche in assenza del ricorso amministrativo.

Cordiali saluti

Il Consiglio Direttivo